

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** PROMOZ., COMUNICAZ. E SERV. SVIL. AGRICOLO

## **DETERMINAZIONE**

**N.** G02021 **del** 07/03/2016

**Proposta n.** 2861 **del** 04/03/2016

**Oggetto:**

Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725.  
Determinazione n. G10565/2015. Abilitazione sede operativa Regione Emilia Romagna CAA - CAF AGRI S.r.l.

**OGGETTO:** Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Determinazione n. G10565/2015.  
Abilitazione sede operativa Regione Emilia Romagna  
**CAA - CAF AGRI S.r.l.**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,  
CACCIA E PESCA**

Su proposta del Dirigente dell'Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo

**VISTA** la L.R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. ii.;

**VISTO** il Decreto legislativo n.33/2013 concernente “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l' art.26;

**VISTO** il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, che all'art. 3-bis comma 4 stabilisce che le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);

**VISTO** il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola», pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7/05/2008, che abroga il precedente Decreto ministeriale del 27 marzo 2001;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2008, n. 725, “Nuove disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.L.vo 27 maggio 1999, n. 165 e del DM 27 marzo 2008. Revoca della DGR n. 527 del 26/04/2002”;

**VISTA** la Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008 “Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative alla attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Lazio”;

**VISTA** la Determinazione n. A6216 del 20/06/2011 concernente “Criteri e modalità operative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA), ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008. Modifica ed integrazione della Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008” e s.m.i.;

**VISTA** la Determinazione n. G10565 del 4/09/2015 con la quale si autorizza la Società **CAA - CAF AGRI S.r.l.** ad utilizzare la denominazione di CAA;

**VISTA** la nota del 16/12/2015 (ns. prot. n. 700904 del 17/12/2015 ) con la quale il **CAA - CAF AGRI S.r.l.** chiede l' abilitazione per la seguente sede operativa:

**REGIONE EMILIA ROMAGNA**

- Comune di Ravenna – Via Le Corbusier 29 – 48124, Ravenna (RA);

**CONSIDERATO** che, da un controllo sugli atti, la suddetta sede è risultata essere già abilitata al CAA Copagri S.r.l. con determinazione del Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n.C2913/2009;

**RITENUTO** che, per quanto sopra riportato, con nota prot.n. 707426 del 21/12/2015 è stata data al CAA CAF AGRI S.r.l. la comunicazione di cui all' art. 10-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., con conseguente interruzione dei termini per la conclusione del procedimento, motivata dall'impossibilità di accogliere l'istanza di abilitazione sino alla formale richiesta di disabilitazione della suddetta sede da parte del CAA Copagri S.r.l. ed alla conseguente adozione della relativa determinazione di disabilitazione;

**RITENUTO** che, il CAA CAF AGRI S.r.l. con nota prot. n.65/15/FB/sm del 22/12/2015 ( ns. prot. n. 718977 del 24/12/2015), ha specificato che la sede da abilitare è ubicata al piano secondo ( Foglio 125 particella 462 sub 179) di Via Le Corbusier 29, Ravenna (RA), mentre la sede operativa abilitata al CAA Copagri S.r.l. è ubicata al piano terra (Foglio 125 particella 462 sub 192) dello stesso stabile;

**CONSIDERATO** che, pertanto, con nota prot. n.724559 del 30/12/2015 è stato avviato il procedimento amministrativo a favore della Società **CAA – CAF AGRI S.r.l.**, chiedendo alla Regione Emilia Romagna, ai sensi del sopra richiamato Decreto Ministeriale 27 marzo 2008, di procedere alla verifica presso la sede operativa e di trasmettere il proprio parere sulla sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal D.M.27 marzo 2008, specificando il piano di ubicazione della sede da abilitare all'interno del suddetto stabile;

**RITENUTO** che, con nota prot.n. PG/2016/66092 del 04/02/2016 (ns. prot.n. 64474 del 08/02/2016) la Regione Emilia Romagna, ha comunicato che sono state espletate le verifiche, **con esito positivo**, circa la sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per la sede oggetto della richiesta e che, a seguito del sopralluogo effettuato, la sede operativa del CAA CAF AGRI S.r.l. risulta ubicata “ al secondo piano del numero civico 29 di via Le Corbusier “;

**RITENUTO**, sulla base di quanto sopra esposto, di autorizzare l'abilitazione della sopracitata sede operativa del **CAA - CAF AGRI S.r.l.** con sede legale in Viale Carso, 57 – 00195 Roma

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di autorizzare la abilitazione della seguente sede operativa del **CAA - CAF AGRI S.r.l.** con sede legale in Viale Carso, 57 – 00195 Roma:

### **REGIONE EMILIA ROMAGNA**

- Comune di Ravenna – Via Le Corbusier 29, piano secondo – 48124, Ravenna (RA).

Rimangono confermate le prescrizioni e condizioni impartite con la determinazione n. G10565/2015, che si intendono estese a tutte le sedi.

Gli atti relativi al presente provvedimento, per eventuale richiesta di accesso, sono disponibili presso l' Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo.

Avverso il presente atto è ammesso, alternativamente:

- 1) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

2) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito ufficiale della Regione Lazio [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it) – C.A.A. – Determinazioni.

Non ricorrono le condizioni di cui all' art.26 del D.Lgs. n. 33/2013.

#### **ABILITAZIONE**

<b>REGIONE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>COMUNE</b>	<b>SEDE CAA</b>
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	<b>RAVENNA</b>	<b>RAVENNA</b>	Via Le Corbusier 29 <u>piano secondo</u>

IL DIRETTORE REGIONALE  
Dott. Roberto Ottaviani